

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 18 luglio 2022 - n. XI/6696

Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro - Revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30,» ed in particolare l'articolo 7, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- il d.m. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modifiche e integrazioni;
- il D.I. del 17 maggio 2018 «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», il quale stabilisce che le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di leFP, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e si definiscono le modalità e i criteri per l'accreditamento;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:
 - l'art. 25 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
 - l'art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l'accreditamento;
- la legge regionale 20 maggio 2022, n. 8, ed in particolare l'art. 7, comma 1, con il quale si ridefinisce l'articolazione della «Rete dei servizi per il lavoro»;
- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 con cui sono state determinate «procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro» ed i relativi decreti attuativi (d.d.u.o. 9749/2012 e d.d.g. 10187/2012);
- il d.d.u.o. 4 agosto 2015, n. 6615 «Approvazione delle Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro»;
- la d.g.r. n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 con la quale sono delineati «Indirizzi per la revisione del sistema regionale di accreditamento per i servizi al lavoro e alla istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. n. XI/5030 del 12 luglio 2021 avente ad oggetto la semplificazione delle procedure in capo agli enti accreditati in relazione alla comunicazione dei dati economico-finanziari;

Valutato opportuno garantire una maggiore capillarità territoriale dei servizi nell'ottica di migliorarne la prossimità rispetto ai destinatari finali, così come garantito anche dal programma

Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL); ed evidenziata pertanto la necessità di ridefinire:

- i soggetti che possono erogare servizi;
- i luoghi nei quali tali servizi possono essere fruiti dai destinatari;

Preso atto della necessità di procedere alla definizione dei requisiti e delle procedure di accreditamento delle istituzioni scolastiche di I.P. che attivano percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di leFP, in via sussidiaria;

Considerato che le sopravvenute leggi nazionali e regionali determinano un impatto significativo sulla disciplina regionale dell'accreditamento;

Reputato, pertanto, necessario procedere, anche nell'ottica di garantire una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti degli operatori, alla revoca dei seguenti atti regionali:

- d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e degli allegati «1» e «2» inerenti alle procedure e ai requisiti di accreditamento;
- d.g.r. n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 con la quale sono delineati «Indirizzi per la revisione del sistema regionale di accreditamento per i servizi al lavoro e alla istruzione e formazione professionale»;
- d.g.r. n. XI/5030 del 12 luglio 2021 avente ad oggetto la semplificazione delle procedure in capo agli enti accreditati in relazione alla comunicazione dei dati economico-finanziari;

Tenuto conto dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro che ha portato alla definizione delle nuove procedure e requisiti di accreditamento, con conseguente formulazione degli allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato 1 «Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
- allegato 2 «Procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
- allegato 3 «Struttura degli Albi regionali», articolato come segue:
 - all. 3.1 Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;
 - all. 3.2 Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro;
 - all. 3.3 Albo regionale degli Istituti Professionali accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale in via Sussidiaria;

Accertato che l'attuazione della nuova disciplina necessita la revoca anche dei decreti attuativi d.d.u.o. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, nonché dello sviluppo di sistemi informativi dedicati ed è pertanto opportuno che la presente deliberazione produca i suoi effetti solo dopo la sostituzione dei decreti attuativi e lo sviluppo dei sistemi informativi;

Ritenuto conseguentemente che la d.g.r. IX/2412 del 26 ottobre 2011 ed i relativi decreti attuativi d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, sono revocati dal 1° ottobre 2022, con l'entrata in vigore della presente delibera e dei relativi decreti attuativi;

Valutato che i soggetti iscritti all'Albo regionale per i servizi al lavoro e all'Albo Regionale per i servizi di istruzione e formazione professionale conservano l'accreditamento acquisito senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;

Valutato altresì che eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla entrata in vigore della presente delibera e dei suoi decreti attuativi dovranno essere inseriti nel sistema regionale SIUO in occasione del mantenimento annuale dell'accreditamento;

Dato atto che è stata data informazione alla Sottocommissione Regionale per le politiche del lavoro e della formazione nelle date 20 gennaio, 9 giugno e 6 luglio 2022;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2022

1. di approvare i requisiti e le procedure di accreditamento, come stabilito nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- allegato 1 «Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
- allegato 2 «Procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro»;
- allegato 3 «Struttura degli Albi regionali», articolato come segue:
 - all. 3.1 Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale;
 - all. 3.2 Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro;
 - all. 3.3 Albo regionale degli Istituti Professionali accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale in via Sussidiaria;

2. di stabilire per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, che l'entrata in vigore della presente delibera sia fissata al 1° ottobre 2022 e che da tale data sono revocati i seguenti atti regionali:

- d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e degli allegati «1» e «2» inerenti alle procedure e ai requisiti di accreditamento;
- d.g.r. n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 con la quale sono delineati «Indirizzi per la revisione del sistema regionale di accreditamento per i servizi al lavoro e alla istruzione e formazione professionale»;
- d.g.r. n. XI/5030 del 12 luglio 2021 avente ad oggetto la semplificazione delle procedure in capo agli enti accreditati in relazione alla comunicazione dei dati economico-finanziari;

3. di prevedere che soggetti iscritti all'Albo regionale per i servizi al lavoro e all'Albo Regionale per i servizi di Istruzione e formazione professionale conservano l'accreditamento acquisito senza necessità di inoltrare una nuova istanza di accreditamento;

4. di disporre che eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari in relazione alla entrata in vigore della presente delibera e dei suoi decreti attuativi dovranno essere inseriti nel sistema regionale SIUO in occasione del mantenimento annuale dell'accreditamento;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Formazione e Lavoro per l'adozione dei necessari decreti dirigenziali attuativi di quanto previsto nella presente deliberazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO 1

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO

L'accREDITamento è conseguito e mantenuto solo in presenza del possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quanto stabilito nei decreti dirigenziali attuativi.

Eventuali ulteriori requisiti specifici possono essere previsti da singoli Avvisi, Bandi o altri provvedimenti regionali.

Il possesso dei requisiti tiene conto delle specificità delle istituzioni scolastiche e delle verifiche effettuate dalla Province per la programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e formazione professionale, nelle modalità specificate nel precedente punto 3-bis e dalla Regione con specifici provvedimenti.

A) REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI

1. Forma giuridica

Sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime per una quota superiore al 50%.

L'accREDITamento all'*Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale-Sezione A* può essere richiesto dai soggetti senza scopo di lucro.

L'accREDITamento all'*Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale-Sezione A-Sussidiaria* può essere richiesto dagli Istituti Professionali che offrono percorsi di IeFP in via sussidiaria ai sensi del D.lgs 61/2017.

Le imprese individuali non possono presentare domanda di accREDITamento e non possono essere iscritte agli Albi regionali.

I consorzi, le associazioni, le federazioni si possono accREDITare o con spazi e risorse umane proprie oppure avvalendosi di spazi e di risorse umane dei propri consorziati, associati e federati. In quest'ultimo caso i soggetti consorziati o associati o federati non possono a loro volta accREDITarsi.

2. Requisiti finanziari

Capitale sociale versato non inferiore a 25.000 euro, fatta eccezione per:

- gli enti pubblici e loro enti strumentali;
- i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime per una quota superiore al 50%;
- le associazioni e fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate

di personalità giuridica acquisita a seguito di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361 del 10 febbraio del 2000;

- gli Istituti Professionali di Stato che offrono percorsi di IeFP in via sussidiaria ai sensi del D.lgs 61/2017.

Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale (ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008), possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 25.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile.

Il soggetto accreditato deve assicurare un sistema di contabilità separata in grado di garantire l'estrapolazione dalla contabilità generale delle entrate e delle spese riferite alle attività e servizi gestiti con risorse pubbliche, con distinzione delle specifiche fonti di finanziamento ovvero una contabilità analitica per centri di costo. Sono esclusi da questo obbligo gli enti pubblici che hanno un servizio di tesoreria.

3. Oggetto sociale

Tutti i soggetti che presentano domanda di accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere nell'oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento all'attività relativa ai servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo.

4. Requisiti di onorabilità

È richiesta in capo al legale rappresentante, agli amministratori, ai direttori, ai responsabili di sede accreditata o responsabili amministrativi, nonché ai membri dell'OdV:

- l'assenza di condanna penale, ancorché non definitiva, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- l'assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o a una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;
- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente;
- l'assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.

A carico del soggetto accreditato non devono essere state comminate, negli

ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi per i quali deve esserne dichiarata l'assenza.

B) SISTEMI DI QUALITA' E MODELLI ORGANIZZATIVI

1. Sistema di gestione della qualità

Il soggetto accreditato deve, all'atto dell'iscrizione, essere in possesso di un Sistema di gestione della qualità con relativa attestazione rilasciata per tutte le sedi accreditate da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

Il soggetto accreditato deve farsi carico del permanere della certificazione con gli eventuali rinnovi.

Per gli Istituti Professionali di Stato e paritari la certificazione del sistema di gestione della qualità è equiparata alle procedure del rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80.

2. Modello organizzativo gestionale e codice etico

Gli Operatori, ad esclusione degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici, devono essere in possesso di un Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Gli enti pubblici territoriali e non economici soddisfano il requisito obbligatorio di compliance attraverso l'adeguamento alle previsioni di cui alla l. 190/2012 e alle linee guida dell'ANAC.

In particolare, il modello deve essere articolato conformemente a quanto disposto dal d.d.g. del 4 agosto 2015, n. 6615 ed eventuali s.m.i..

C) CAPACITA' LOGISTICA E GESTIONALE

Dotazione strutturale minima

Per i servizi al lavoro, il soggetto accreditato deve dotarsi di una sede in ciascuna Provincia nella quale intende svolgere attività in collaborazioni con il CPI di riferimento. Ogni soggetto accreditato deve comunque dotarsi di almeno due sedi, ubicate in due diverse Province del territorio lombardo.

Tale requisito non si applica alle Province, ai Comuni, alle Università e alle AFAM statali e non statali legalmente riconosciute, agli altri Enti pubblici, agli operatori di emanazione delle parti sociali e loro partecipate per una quota superiore al 50%.

Per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale il soggetto deve

dotarsi di almeno una sede accreditata ubicata nel territorio lombardo. Tuttavia, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali specifici, eccezionalmente possono prevedere deroga a tale requisito.

Gli Istituti Professionali di Stato e paritari che erogano percorsi di IeFP in via sussidiaria devono garantire una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi formativi. Essi devono inoltre garantire la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nei decreti attuativi dirigenziali.

1. Adeguatezza dei locali

I locali delle sedi accreditate in cui il servizio è erogato, e gli eventuali ulteriori spazi utilizzati, devono essere conformi:

- alla normativa urbanistica-edilizia vigente;
- alla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- alla normativa vigente in materia di antincendio, con specifico riferimento all'attività svolta in ciascuna sede accreditata;
- alle norme vigenti in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità.

È in capo al Rappresentante legale dell'ente accreditato la responsabilità di verificare e garantire che i locali delle sedi accreditate e gli eventuali ulteriori spazi utilizzati disciplinati al punto 1.2 successivo siano conformi alle norme vigenti circa le materie sopracitate.

I documenti a comprova della conformità alle normative sopra elencate (certificati, attestazioni asseverate di tecnici abilitati, ecc.) devono essere obbligatoriamente posseduti prima della presentazione della domanda di accreditamento e per ogni sede accreditata.

I servizi formativi e al lavoro, devono essere erogati nelle sedi accreditate che risultano inserite a sistema informativo dall'accreditato.

1.2 Ulteriori spazi utilizzabili per l'erogazione dei servizi

Gli enti accreditati al lavoro possono erogare i servizi anche avvalendosi di spazi messi loro a disposizione da altri specifici soggetti pubblici o privati dislocati sul territorio, presso i quali **possono attivare presidi** collocandovi proprio personale. Appositi decreti dirigenziali definiscono le tipologie di enti presso i quali gli operatori accreditati al lavoro possono realizzare tali presidi. I presidi sono attivabili nella provincia nella quale è già presente una sede accreditata dell'operatore e sono regolati da **accordi formali di natura privatistica siglati tra i soggetti interessati**. Gli accordi devono dare evidenza della effettiva disponibilità presso l'ente ospitante di spazi e di risorse umane adeguate all'erogazione dei servizi al lavoro. Restano ferme le

norme comunitarie, nazionali e regionali a tutela della concorrenza e della libertà di scelta e in tema di bandi pubblici. A mero titolo informativo, l'accordo deve essere comunicato a Regione Lombardia. Non è necessaria autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale.

In forza di apposito accordo siglato con le amministrazioni provinciali territorialmente competenti o con la città Metropolitana di Milano, ulteriori soggetti quali, a titolo esemplificativo, patronati, enti locali, enti del terzo settore, partenariato sociale, ecc., possono erogare esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro nel rispetto della normativa statale. Tali **punti informativi di primo contatto** non sono tenuti all'iscrizione all'Albo per i servizi al lavoro. L'organizzazione della rete dei punti informativi di primo contatto è in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Milano in forza della convenzione per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro siglata da ciascuna Provincia e dalla Città Metropolitana con Regione Lombardia. Le modalità operative inerenti all'erogazione dei servizi informativi sono oggetto dell'accordo siglato tra ciascuna amministrazione provinciale e i punti informativi di primo contatto.

Previo comunicazione a Regione Lombardia e sua **autorizzazione**, gli operatori accreditati alla formazione, **Sezione A e B**, in caso di inagibilità dei locali o di documentate esigenze organizzative, tra le quali non rientra la prossimità della sede rispetto all'utenza, possono utilizzare una **sede temporanea** messa a disposizione da enti pubblici e privati. L'utilizzo della sede temporanea è consentito per sei mesi prorogabili al massimo di ulteriori sei mesi. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali (cfr. punto 1). L'operatore accreditato provvede ad inserire gli estremi della sede temporanea nei sistemi informativi regionali. La responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, della sede temporanea, è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato.

Il **laboratorio specialistico** parte integrante della dotazione strutturale minima dell'ente accreditato alla formazione **Sezione A**, può essere localizzato in sede esterna, purché agevolmente raggiungibile. Il laboratorio deve essere ad uso esclusivo dell'ente accreditato e deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro e di accessibilità.

Per le attività di laboratorio, gli accreditati in **sezione A**, in aggiunta alla dotazione strutturale minima, possono previo inserimento degli estremi nei sistemi informativi regionali, utilizzare anche:

- laboratori di eccellenza altamente specializzati, di soggetti pubblici, dotati di attrezzature avanzate, certificati per specifiche attività di analisi, indagini, lavorazioni;
- laboratori disponibili presso le Academy aziendali formalmente costituite e dotate di propria autonomia;
- laboratori di eccellenza presso gli istituti scolastici.

I soggetti accreditati alla formazione, **Sezione A e B**, possono erogare i servizi formativi presso le strutture che ospitano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

I soggetti accreditati in **Sezione B** sono tenuti a svolgere anche i **moduli pratici** obbligatoriamente nelle sedi accreditate. È consentita la possibilità di svolgere i **moduli pratici** del corso al di fuori delle proprie sedi accreditate solo nel caso in cui, per le peculiarità del corso stesso, sia necessario avvalersi di spazi e/o strumentazioni che per le loro caratteristiche tecniche specifiche e/o per le modalità di utilizzo non possono essere collocati all'interno della sede accreditata. L'operatore accreditato provvede ad inserire nei sistemi informativi regionali i riferimenti del luogo dove si svolgerà il modulo pratico e le motivazioni per il suo utilizzo. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del singolo avviso o bando regionale, in coerenza con il contenuto dello stesso.

Per tutte le situazioni disciplinate nei precedenti paragrafi, la responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato, che è altresì tenuto a motivare la necessità di utilizzo di questi spazi esterni.

Gli enti accreditati che erogano attività formative in **campo sociosanitario**, per la sola parte pratica, possono utilizzare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, pubbliche e private convenzionate, dandone comunicazione a Regione Lombardia. L'utilizzazione di tali spazi dovrà essere oggetto di un accordo tra le parti, ossia tra operatore accreditato e struttura del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Gli enti accreditati possono erogare i servizi informativi, formativi e al lavoro anche in **modalità a distanza** in forma digitale. Appositi provvedimenti regionali attuativi indicano le soglie di utilizzo di tale modalità e le specifiche tipologie di servizi e destinatari per i quali può essere utilizzata.

2. Idoneità degli spazi dedicati all'erogazione del servizio

Gli spazi devono essere idonei a garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. La dotazione strutturale minima specifica per area e tipologia di servizio è definita con decreto dirigenziale. Ogni sede accreditata deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

3. Adeguatezza degli strumenti tecnologici ed informatici

Ogni sede accreditata deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell'utenza, nonché di attrezzature d'ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio, anche in modalità a distanza e in forma digitale. A riguardo si richiama la necessità del rispetto degli obblighi di contribuzione INAIL.

I soggetti che decidono di erogare anche servizi a distanza in forma digitale devono essere in possesso di caratteristiche organizzative, operative e tecnologiche idonee a garantire la riservatezza dell'uso della piattaforma e dei dati inseriti.

A tutela della privacy dei fruitori dei servizi erogati dai soggetti appartenenti alla rete regionale, l'accesso alle piattaforme dovrà essere concesso esclusivamente tramite l'uso di identità digitale (SPID o Tessera Nazionale dei Servizi e PIN).

Le piattaforme utilizzate dall'operatore devono possedere gli standard minimi necessari per poter operare con piattaforme regionali. Tali standard sono definiti da specifiche linee guida regionali.

4. Segnaletica e informazione presso le sedi accreditate

Presso ciascuna sede accreditata devono essere assicurate le seguenti informazioni:

- indicazione, all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
- indicazione, all'interno, degli estremi dell'iscrizione all'Albo regionale degli accreditati;
- informazione della gamma dei servizi offerti dalla sede accreditata, con indicazioni delle relative finalità dei servizi, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso ed orari;
- elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione ed accreditati per i servizi per il lavoro, fornendo all'utenza tutti i riferimenti utili all'accesso a tali servizi.

4bis. Segnaletica e informazione per gli altri soggetti appartenenti alla rete regionale

Tutti i soggetti che appartengono alla rete regionale degli operatori che erogano servizi al lavoro di cui all'art. 12 della l.r. 22/2006 e s.m.i. sono tenuti a darne visibilità agli utenti adeguando la segnaletica esterna e interna ai locali secondo le specifiche definite da Regione Lombardia in apposite linee guida.

5. Orari di apertura al pubblico delle sedi accreditate

L'operatore deve assicurare l'apertura al pubblico secondo quanto precisato con decreto dirigenziale.

6. Documentazione inerente ai requisiti dichiarati dall'Operatore

L'operatore, all'atto dell'accreditamento, dichiara la sede presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente ai requisiti dichiarati da

rendere disponibile ai fini delle verifiche ispettive.

D) AFFIDABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEL SOGGETTO

1. Documento contabile finanziario

L'operatore, ad esclusione degli enti pubblici, deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili o da collegio sindacale ove previsto dalla normativa (art. 2409-bis C.C.). Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Albo dei soggetti accreditati.

Il documento contabile-finanziario e l'attestazione del revisore contabile/parere del collegio sindacale, sempre sotto forma di attestazione, devono essere caricati nel sistema informativo successivamente all'approvazione del primo bilancio nel caso di nuova costituzione ovvero annualmente.

Devono inoltre essere caricati a sistema i seguenti dati:

<i>Informazioni di natura economica:</i>	<i>Informazioni di natura finanziaria e patrimoniale:</i>
A) Totale valore della produzione	Capitale Sociale versato
B) Totale costo della produzione Di cui Costi per il personale	A) Crediti verso soci/associati
C) Totale proventi e oneri finanziari	B) Totale immobilizzazioni
D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	C) Totale attivo circolante
Risultato prima delle Imposte (A-B +/-C +/-D)	D) Ratei e Risconti
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	Totale attivo
Utile (perdita) dell'esercizio	A) Totale patrimonio netto
	B) Fondi per rischi e oneri
	C) Trattamento di Fine Rapporto
	D) Totale debiti
	E) Ratei e risconti passivi
	Totale passivo (A+B+C+D)

2. Documento che attesta l'affidabilità e la solvibilità

Al momento dell'inoltro della domanda di accreditamento l'operatore deve essere in possesso di attestazione rilasciata dalla propria banca, con data non anteriore ad 1 anno, relativamente all'affidabilità e alla solvibilità del titolare dell'accREDITAMENTO. Tale requisito non si applica nei confronti degli enti pubblici. L'attestazione rilasciata dalla banca deve essere **rinnovata ogni anno**. Il mancato possesso dell'attestazione rientra tra le carenze documentali previste al punto 5.1 del sistema sanzionatorio regolato dal presente allegato.

3. Copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti

L'operatore deve garantire sia la copertura assicurativa obbligatoria per

infortuni (INAIL) e sia la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività corsuali, nel rispetto della normativa nazionale vigente e come previsto anche nell'art. 26, commi 1 e 2, della l.r. 19/2007.

4. Affidabilità dell'operatore

L'operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di stato di fallimento;
- assenza di liquidazione coatta;
- assenza di concordato preventivo;
- assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e per le situazioni indicate all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell'INPS in relazione agli obblighi dei contributi previdenziali;
- assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12 marzo 1999, articolo 17).

E) RELAZIONI CON IL TERRITORIO

L'operatore promuove partenariati sociali ed economici col territorio al fine di assicurare all'utenza l'intera gamma dei servizi per l'istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

F) OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI

Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500mila euro, accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 2-bis, co. 3 secondo periodo del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97.

L'adempimento dell'obbligo è responsabilità dell'ente sottoposto all'obbligo stesso. L'OIV, ovvero l'OdV, è il soggetto deputato alla verifica dell'obbligo da parte dell'ente e all'implementazione delle conseguenti attività di

comunicazione all'esterno rispetto a tale assolvimento, in conformità con la legislazione nazionale vigente e le linee guida dell'ANAC.

ALLEGATO 2

PROCEDURE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Il presente allegato definisce le procedure di accreditamento per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007 e s.m.i, nonché dei servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 e s.m.i, fatta salva la disciplina di dettaglio contenuta nei decreti dirigenziali attuativi.

Esso definisce altresì le procedure di controllo e i provvedimenti applicabili nei confronti degli Operatori accreditati, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

1. ALBI REGIONALI DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

1.1 L'iscrizione agli Albi regionali del sistema di accreditamento della Regione Lombardia è condizione necessaria per l'erogazione di attività e di servizi di interesse generale.

L'iscrizione ai suddetti Albi regionali del sistema di accreditamento è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, in via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non accreditati.

Tutte le sedi presso le quali sono svolti i servizi devono essere ubicate all'interno del territorio lombardo.

1.2 Presso la Direzione Generale competente, secondo modalità operative definite con puntuale decreto dirigenziale, sono costituiti i seguenti albi:

1.2.1 - *Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale* suddiviso in Sezione A e Sezione B.

Sezione A: *soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007 e s.m.i, e specificamente:*

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di III livello EQF/QNQ, quadriennale e di quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello EQF/QNQ;
- b) percorsi di specializzazione tecnica superiore cui consegue un certificato di IV livello EQF;
- c) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo erogati dagli Istituti Tecnici Superiori che durano quattro o sei semestri, con il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V o VI livello EQF/QNQ;

- d) corso annuale integrativo, realizzato dalle Istituzioni formative di intesa con gli Istituti Professionali ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante cui conseguono attestati di competenza di diverso livello EQF/QNQ.

In *attuazione* del D.M. 22 agosto 2007 n. 139, «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», i soggetti di cui alla Sezione A, che erogano i percorsi di cui alla *lettera a)*, *comma 1, dell'art. 11 della l.r. 19/2007* finalizzati all'*assolvimento dell'obbligo di istruzione*, devono inoltre garantire il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007, come stabilito dal puntuale decreto attuativo.

Ai fini *dell'erogazione* dei servizi di istruzione e formazione professionale *lettera a)* rientrano nella Sezione A del sistema regionale di accreditamento, **e sono iscritti nella sottosezione A-Sussidiaria**, gli Istituti Professionali di Stato e paritari, compresi quelli ex, art. 4 c. 6 del D.P.R. n. 263/2012 in rete con i Centri per l'Istruzione degli adulti che offrono percorsi di IeFP in via sussidiaria ai sensi del D.lgs 61/2017.

Sezione B: soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui al solo comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007 e specificamente: specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

Le Fondazioni di partecipazione che erogano corsi ITS le Università e le AFAM statali e non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni scolastiche di secondo grado statali o paritarie, possono erogare percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007 senza la necessità di iscrizione alla Sezione B dell'Albo regionale, nel rispetto degli standard previsti dalla regolamentazione regionale (indicazioni, procedure, profilazione ecc.). Resta intesa la necessità di assicurare la presenza dei profili necessari a garantire la corretta progettazione, erogazione e riconoscimento delle competenze al termine del percorso formativo. Tali soggetti possono essere destinatari di finanziamenti pubblici se esplicitato in avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali e provinciali.

Sono esonerati dall'accREDITAMENTO per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale:

- i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale,
- le aziende pubbliche e private dove si realizzano attività di stage e tirocinio,
- i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca e di assistenza tecnica a supporto del sistema di

istruzione e formazione professionale.

1.2.2. Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della l. r. 22/2006 e s.m.i.

Sono esonerati dall'accREDITAMENTO per l'erogazione dei servizi per il lavoro:

- i Centri per l'Impiego e gli uffici del collocamento mirato della Lombardia. Questi enti partecipano al sistema della rete dei soggetti che erogano servizi al lavoro secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2006 e ss.mm.ii ed agli stessi non si applica la disciplina di cui alla presente delibera.
- Gli enti che, previo accordo siglato con le province territorialmente competenti o con la Città metropolitana di Milano, forniscono esclusivamente servizi informativi attinenti al mercato del lavoro, nel rispetto della normativa statale.

1.3 Con l'iscrizione all'Albo regionale l'accREDITATO assume gli obblighi specificamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

1.4 Gli interventi formativi devono essere erogati esclusivamente dal soggetto accREDITATO che è l'unico responsabile nei confronti di Regione Lombardia per i servizi resi. Conseguentemente, ai fini di una corretta informazione all'utenza, solo gli accREDITATI per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale possono pubblicizzare le proprie iniziative di formazione, e sono tenuti a mettere in atto una concreta attività di vigilanza mirata a impedire eventuali abusi.

1.5 Nell'esercizio dei servizi formativi e al lavoro erogati nell'ambito dell'accREDITAMENTO gli operatori svolgono attività di interesse generale pubblico in nome e per conto di Regione Lombardia e sono pertanto tenuti ad attenersi, anche nelle attività di comunicazione dei servizi erogati per l'attuazione delle politiche regionali, ad adottare azioni che rispettino i seguenti standard etici di comportamento:

- Equità ed eguaglianza
- Tutela della dignità e riservatezza della persona
- Trasparenza
- Imparzialità e leale concorrenza
- Pertinenza dell'informazione pubblicitari
- Coerenza di eventuali benefit aggiuntivi con le attività oggetto del servizio
- Integrità morale
- Diligenza

1.6 L'utilizzo del marchio di Regione Lombardia e dei loghi relativi ai fondi europei:

- sono consentiti nei soli casi espressamente autorizzati dai Regolamenti comunitari, degli Avvisi pubblicati dall'amministrazione

regionale, nonché dagli uffici regionali competenti;

- non ne è ammesso l'uso improprio su qualsiasi strumento di comunicazione (stampa, radio, internet, ecc.).

2. RICHIESTA DI ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI

Il legale rappresentante del soggetto interessato all'accreditamento presenta domanda di iscrizione all'albo regionale secondo il modello di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in cui dichiara il possesso dei requisiti necessari come stabilito dal decreto attuativo.

E' fatto obbligo da parte del legale rappresentante del soggetto accreditato, di presentare ogni anno, nel mese di gennaio (dal 1 al 31), tramite il sistema informativo, la conferma del possesso dei requisiti ed ogni altra informazione utile concernente la modifica delle dichiarazioni rese nella domanda di accreditamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La mancanza della dichiarazione di permanenza dei requisiti comporta la cancellazione dall'iscrizione all'albo degli accreditati.

Per gli IP di cui al punto 1.2.1. la procedura è definita al successivo punto 3-bis.

3. ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI

Il richiedente, una volta ricevuto attraverso il sistema informativo il numero di iscrizione all'albo regionale, può dare avvio all'attività di riferimento. Il numero di iscrizione all'albo si intende provvisorio.

La partecipazione ad avvisi o bandi di finanziamento regionali e l'erogazione dei servizi è subordinata **all'ottenimento dell'iscrizione definitiva** all'Albo degli accreditati, se non diversamente stabilito dal singolo avviso o bando.

Nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, la direzione regionale competente si riserva di effettuare le opportune verifiche in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento attraverso sia controlli documentali che controlli in loco.

In caso di richiesta di integrazione della documentazione i termini dell'istruttoria possono essere sospesi per un massimo di 15 giorni per consentire al richiedente di produrre l'ulteriore documentazione necessaria per la finalizzazione dell'istruttoria.

La Direzione Generale provvederà in caso di insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, alla cancellazione dall'iscrizione provvisoria all'albo regionale con il divieto di ripresentare istanza non prima di 30 giorni della comunicazione di cancellazione, ovvero in caso contrario, alla definitiva iscrizione nei rispettivi albi regionali dei soggetti accreditati.

La cancellazione dall'albo degli accreditati comporta l'immediato divieto di avviare l'erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari.

Previa conclusione delle attività in corso, nel caso non intenda intraprendere nuove attività, il soggetto accreditato può inoltrare **istanza di rinuncia**. Nel caso in cui il soggetto abbia percepito finanziamenti a valere su risorse pubbliche (regionali, nazionali, comunitarie), esso è tenuto a comunicare alla Direzione Generale il luogo di conservazione della documentazione per eventuali controlli **ed indicare il referente, con i relativi recapiti, al quale dovranno essere recapitate le richieste per l'accesso ai documenti**. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dal momento dell'erogazione del finanziamento.

**3bis. ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI CHE OFFRONO
PERCORSI DI IEFP IN VIA SUSSIDIARIA AI SENSI DEL D.LGS
61/2017 ALLA SEZIONE A-SPECIALE DELL'ALBO REGIONALE**

Gli Istituti Professionali di Stato e paritari, compresi quelli ex, art. 4 c. 6 del D.P.R. n. 263/2012 in rete con i Centri per l'Istruzione degli adulti che offrono percorsi di IeFP in via sussidiaria ai sensi del D.lgs 61/2017, sono iscritti alla Sezione A-Sussidiaria dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale, secondo le seguenti modalità:

- a) L'Istituto Professionale propone alla Provincia il percorso di IeFP che intende avviare per l'inserimento nel Piano dell'Offerta Formativa regionale secondo le tempistiche previste dalle Province stesse, dall'USR e dalla Direzione Generale per la predisposizione del Piano stesso, ed invia contestualmente alla Direzione Generale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante circa il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento.
- b) La Provincia svolge la verifica di coerenza dell'offerta formativa con la dotazione strutturale, i cui esiti vengono recepiti all'interno del Piano dell'Offerta Formativa regionale.
- c) La Direzione Generale, verificate a campione le dichiarazioni pervenute, approva annualmente con decreto l'elenco degli Istituti Professionali idonei.

Tale elenco costituisce la Sezione A-Sussidiaria dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.

4. CONTROLLO

La Direzione Generale competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali che in loco per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato e dei soggetti che partecipano alle politiche regionali, **l'effettiva operatività di ciascuna sede accreditata** e la corretta erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Qualora sia accertata una non corretta erogazione dei servizi o l'inosservanza dei comportamenti indicati ai punti 1.4, 1.5 e 1.6, ovvero sia accertata una carenza documentale o comunque un fatto o atto sanabile, oppure i dati e le informazioni **e i documenti necessari alle attività di controllo** non vengano trasmessi nei tempi e con le modalità fissati, la Direzione competente procede:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'operatore deve provvedere alle raccomandazioni comunicate dall'ufficio competente;
- b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida, sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato, oppure l'Organismo Indipendente di Valutazione oppure altro organismo con funzioni analoghe. La sospensione può protrarsi sino all'eliminazione delle irregolarità accertate.

Qualora uno degli atti o fatti di cui al comma 1 non sia suscettibile di regolarizzazione, la Direzione competente, secondo la gravità, procede alla diffida o alla diffida con contestuale sospensione, sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato oppure l'Organismo Indipendente di Valutazione oppure altro organismo con funzioni analoghe, per un tempo determinato dell'operatore.

In ogni caso è fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all'utenza.

- 5.2 Nel caso vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 4 della lettera A) dell'allegato 2 della presente delibera, la Direzione competente - sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato oppure l'Organismo Indipendente di Valutazione oppure altro organismo con funzioni analoghe - adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento
- 5.3 Qualora siano riscontrate gravi irregolarità, la Direzione competente - sentito l'Organismo di Vigilanza dell'Accreditato oppure l'Organismo Indipendente di Valutazione oppure altro organismo con funzioni analoghe - revoca l'accreditamento dell'Operatore, con efficacia nei confronti di tutte le sedi accreditate, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all'utenza.

- 5.4 Qualora l'amministrazione regionale abbia crediti nei confronti dell'accreditato a seguito di accertamenti amministrativo-contabili, che hanno determinato l'adozione di ordinanze di diffida ed ingiunzione per recuperare la somma indebitamente percepita dallo stesso soggetto accreditato, la Direzione competente a seguito dell'iscrizione a ruolo, perdurando l'insolvenza, valutata l'entità del credito, ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dell'accreditamento fino alla completa estinzione del debito.
- 5.5 Qualora una delle circostanze di cui al precedente punto 5.1 venga accertata nei confronti dell'operatore già destinatario di due provvedimenti di sospensione dell'accreditamento nell'arco di un triennio consecutivo, si provvederà ad avviare il procedimento di revoca con contestuale cancellazione dall'albo degli operatori accreditati.
- 5.6 Il provvedimento di sospensione inibisce la possibilità di presentare nuova istanza di accreditamento nel periodo di efficacia del provvedimento interdittivo, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l'adozione.
- 5.7 Il provvedimento di revoca impedisce la possibilità di presentare, nei tre anni successivi, una nuova domanda di accreditamento. L'avvio del procedimento di revoca inibisce la possibilità di presentare comunicazione di rinuncia all'accreditamento.
- 5.8 Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta l'immediato divieto per l'Accreditato di avviare l'erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell'interesse dei destinatari. L'operatore dovrà dichiarare il luogo di conservazione della documentazione per eventuali controlli ed indicare il soggetto con i relativi recapiti al quale dovranno essere recapitate le richieste per l'accesso ai documenti.
- 5.9 Della sospensione o revoca comminata all'Accreditato, viene data evidenza negli Albi regionali in cui l'operatore è iscritto.
- 5.10 In alternativa ai provvedimenti sanzionatori di revoca e sospensione, la Direzione competente, a fronte di inadempienze di cui al punto 5.1 e 5.2, può disporre:
1. La sospensione limitatamente alle tipologie di servizi per cui è stata accertata l'inadempienza;
 2. La sospensione limitatamente alla sede accreditata per cui è stata accertata la mancanza di un requisito previsto specificatamente per la sede accreditata;
 3. La sospensione o la revoca limitatamente alla sede accreditata per cui è stata accertata la mancanza di effettiva operatività;
 4. Un tetto massimo al volume di attività finanziata in relazione a specifiche inadempienze accertate a carico dell'Accreditato;
 5. L'attivazione di azioni compensative e riparatorie a favore del personale dell'ente e dei destinatari del servizio.

6. PROFILAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO, SISTEMA DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Al fine di assicurare visibilità e trasparenza nei confronti dell'utenza e consentire a Regione Lombardia di realizzare le necessarie attività di monitoraggio e, limitatamente ai soli soggetti accreditati, anche attività di controllo, i soggetti che erogano servizi informativi, formativi e al lavoro nell'ambito della presente delibera, anche se non accreditati, devono:

- profilarsi sul sistema informativo regionale;
- aggiornare tempestivamente le informazioni inserite a sistema in caso di modifiche;
- fornire le informazioni richieste da Regione Lombardia.

I soggetti accreditati, in raccordo con i propri Organismi di Vigilanza, dovranno inviare altresì la documentazione utile ai fini della verifica dell'applicazione del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile delle procedure di accreditamento è la Direzione Generale Formazione e Lavoro della Giunta regionale, nella persona del Dirigente competente in materia di controlli.

ALLEGATO 3

**ALLEGATO 3.1 - Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale
Regione Lombardia – Aggiornato al _____**

[illegible]

ALLEGATO 3.2 - Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro
Regione Lombardia - Aggiornato al _____

[illegible]

**ALLEGATO 3.3 - Albo regionale degli Istituti Professionali accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale in via Sussidiaria
Regione Lombardia - Aggiornato al _____**

[illegible]